

degli ufficiali e assimilati militari. (V. *Stampato numero* 98)

Onorevole Giudici, intende parlare sugli articoli?

GIUDICI. Sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Quando verrà in discussione le darò la parola.

La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BOTTA, *relatore*. La Commissione, penetrata dell'urgenza e necessità di questa legge, l'approvò all'unanimità, ed allo scopo di circondare sempre più di maggiori guarentigie gli ufficiali, ai quali questa legge sarà applicata, venne nella determinazione di fare due speciali raccomandazioni al signor ministro della guerra. L'una, perchè, a termini precisamente dell'articolo 2 della legge stessa, circondasse di tutte le possibili e favorevoli modalità gli atti che riguardano l'applicazione della legge stessa. A questo oggetto la Commissione dava speciale incarico al suo relatore d'invitare il signor ministro della guerra a dichiarare innanzi alla Camera quali dovranno essere presso a poco le norme colle quali saranno giudicati gli ufficiali, cui la legge in discussione sarà applicata.

L'altra raccomandazione è in quest'altro senso: di far tenere ben presente alle Commissioni che in due gradi di giurisdizione dovranno giudicare la capacità ed attitudine degli ufficiali che verranno sottoposti a questa legge, se la loro attitudine e capacità li rendesse poco adatti a far parte di un primo esercito, non fosse il caso di ammetterli nell'esercito di riserva.

Quanto alla prima parte, il signor ministro, per rendere soddisfatti i desiderii della Commissione, non avrà che a dichiarare quali saranno queste modalità prescritte dall'articolo secondo; quanto alla seconda parte, basterebbe pure una dichiarazione rassicurante che gli ufficiali i quali saranno colpiti da questa legge, se non avranno tutti i numeri per entrare in un primo esercito, possano essere chiamati a far parte dei quadri di un secondo esercito o esercito di riserva.

Vi sarebbe poi ancora un invito da parte mia, non col carattere di relatore, ma colla qualità di deputato, e sarebbe per gli ufficiali i quali presero servizio nel 1848, e che tuttavia fanno parte dell'esercito. Fra gli ufficiali che presero servizio nel 1848 si sono destate serie apprensioni. Ritengono essi che questa legge potrebbe colpirli prima che eglino avessero raggiunto i 25 anni di servizio. Ora, io sono convinto, non solo che questa legge non può coglierli prima che avessero raggiunto i 25 anni di servizio, ma che lascia perfettamente impregiudicato l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1865. Ad ogni buon fine lo dichiaro pure il signor ministro, inquantochè io ritengo che gli ufficiali del 1848 a questo momento hanno già 22 anni e mezzo di servizio, ne avranno 23 alla fine del 1871, e potrebbe in quel verso applicarsi questa legge, e realmente si potrebbe supporre che, prima di raggiungere

i 25 anni, potessero soggiacere sotto l'impero della legge in discussione.

A rimuovere le loro apprensioni io trovo che, a complemento dei loro 25 anni, il signor ministro potrà tradurre a loro beneficio i 18 mesi prescritti dall'articolo 1 di questa legge, e, quand'anche così non avvenisse, essendo pochi gli ufficiali del 1848 i quali non abbiano almeno due campagne di guerra, ne verrà la conseguenza che il poco tempo che ancora loro mancherebbe per raggiungere il venticinquesimo anno di servizio, lo avranno compensato dalle rate alle quali hanno diritto per le campagne alle quali hanno preso parte, cioè avranno a loro beneficio il disposto della legge 17 giugno 1850 e delle susseguenti leggi del 7 febbraio 1865 e del marzo 1871.

Poniamo che un capitano, il quale cominciò il suo servizio militare nel 1848, avesse 23 anni di servizio e due campagne: i due anni che ancora gli mancano, gli porterebbero la differenza di lire 50, giacchè ogni anno per il *minimum* della pensione è uguale a lire 25. Però le predette lire 50 gli sarebbero computate per le due campagne alle quali prese parte.

Tuttochè la loro posizione durasse, non potrà essere mutata dalla presente legge; pure, io invito il signor ministro della guerra a sorgere, e colla sua autorevole parola assicurarli, e rimuovere da loro ogni apprensione.

PATERNOSTRO P. Io mi propongo di presentare un emendamento all'articolo 4. Però, siccome ciò che ha detto l'onorevole relatore è d'accordo col mio ordine d'idee, e ne abbiamo anzi parlato un po' insieme, se l'onorevole ministro può dare delle assicurazioni soprattutto in favore della classe degli ufficiali del 1848 e 1849 che sono preoccupati della posizione che fa loro questa legge, e nel senso specialmente che la legge 7 febbraio 1865 abbia il suo pieno vigore, io non presenterò il mio emendamento. Mi preoccupo della posizione che si fa agli ufficiali che vogliono riformarsi, e che si migliora con questa legge; mi preoccupo di ciò che, passando l'emendamento, dovrebbe la legge tornare al Senato, ed io non vorrei mettere ostacolo a che la legge fosse messa in esecuzione il più presto possibile.

Dunque io aspetto dal signor ministro qualche spiegazione per riguardo a questi ufficiali del 1848 e 1849 che mi rassicuri soprattutto per coloro che non hanno 25 anni di servizio e sono ammogliati. Il signor ministro ha 18 mesi dinanzi a sè per l'esecuzione della legge, ha anche promesso in Comitato che per questi ufficiali si andrà a rilento prima di riformarli; dunque potrebbe tranquillizzarci con le sue benevoli assicurazioni. Mi riservo, se lo crederò necessario, di presentare il mio emendamento.

MINISTRO PER LA GUERRA. L'onorevole relatore, anche a nome della Commissione, mi chiede alcune dichiarazioni sul modo col quale si procederà nell'applicazione della legge che si tratta di votare.